



Sentenza N. 2179/13
 Spese: 32/13
 Deposito: 03 APR 2013
 Pg. N. 32253/12
 Cron. N. 16/1/13
 Rep. N. 3000/13
Mf

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TORINO
 SEZIONE V CIVILE

Il giudice di pace avv. AGOSTINO FERAUD ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta in primo grado al R.G. n.. 32253/12, promossa dalla CARROZZERIA [redacted], in persona del legale rappresentante Sig. [redacted], con sede in Torino, [redacted] [redacted] in qualità di cessionaria del credito vantato dal sig. [redacted] rappresenta e difesa, [redacted] da avvocati Marco Palermi [redacted] in forza di procura posta in calce alla citazione ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino, [redacted]

ATTORE

Nei confronti di [redacted] S.p.a. , con sede in [redacted], via [redacted] in persona del legale rappresentante di [redacted], mandataria e rappresentate di [redacted] per atto notarile del 14.12.09 rep. 26446/6962 ed elettivamente domiciliata in Torino, [redacted] presso l'avvocato [redacted] che la rappresenta e difende per mandato alle liti Notaio Marchetti di Milano del 29-11.10 , allegata agli atti.

CONVENUTA

OGGETTO :

Azione di risarcimento danni da sinistro stradale.

16 APR 2013

Prenotata copia II 15/04/13
 Rinnovata copia n° 1/1/13
 Torino, 15/04/13

Prenotata copia II [signature]
 Rinnovata copia n° [signature]
 Avv. [signature]
 Applicato formato per L. [signature]

Il Funzionario

All'udienza del 13 marzo 2013 la causa era posta in decisione sulla base delle seguenti conclusioni.

OGGETTO :

Azione di risarcimento danni da sinistro stradale.

All'udienza del 13 marzo 2013 la causa era posta in decisione sulla base delle seguenti conclusioni.

PER L'ATTORE

NEL MERITO:

Dare atto dell'avvenuto pagamento della somma di € 5.600,00 da parte di [REDACTED], successivamente alla notifica dell'atto di citazione, incassata dall'attrice in acconto sul maggior dovuto, dato atto della non contestazione ed anzi ammissione di parte convenuta, ex art. 115 cpc, in merito alla procedibilità ed esclusiva responsabilità del veicolo antagonista nella causazione del sinistro avvenuto in data 30.07.2012, previo se necessario accertamento dell'esclusiva responsabilità del sinistro de quo in capo alla sig.ra [REDACTED] conducente del veicolo targato [REDACTED] dichiarare tenuta e condannare ex art 149 Cda la [REDACTED] in persona del legale rappresentate pro tempore, in favore del cessionario del credito ed odierna parte attrice, nello specifico la [REDACTED] [REDACTED], in persona del legale rappresentante Sig. [REDACTED] [REDACTED], dei danni materiali subiti in conseguenza dell'evento dal veicolo attoreo, e della somma a saldo quantificata in € 2.350,00, di cui € 1,900,00



per le riparazioni ed € 450,00 per fermo tecnico , oltre interessi e rivalutazione, sino all'effettivo soddisfo.

Condannare, altresì, la convenuta [REDACTED] alla rifusione in favore della parte attrice delle anticipazioni e del compenso professionale di avvocato DM 140/2012, oltre cpa, IVA e spese successive occorrente.

PER LA CONVENUTA [REDACTED] SPA

In via istruttoria ...omissis

Nel merito

Dare atto della corresponsione di € 5.600,00 e accertata e dichiarata la satisfattoria della somma de quo, respingere le avversarie domande tutte perché infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto assolvere [REDACTED] da ogni pretesa avversaria .

In via subordinata Tenuto conto di quanto corrisposto ed offerto, contenere la condanna entro i limiti del danno eventualmente residuo .

Con il favore delle spese di giudizio tutte I.V.A., C.P.A.e rimborso forfetario compresi

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La causa riguarda e verte su un sinistro avvenuto in Torino in data 30 luglio 2012, in via Luini all'incrocio con via Borghi .

In detto incidente erano stati coinvolti due veicoli.

In particolare il veicolo Ford Fiesta, tg. [REDACTED], di proprietà e condotto dal sig. [REDACTED], assicurato per la Rc auto presso [REDACTED] spa e l'asserito veicolo responsabile del sinistro, ovvero la Fiat Punto tg. [REDACTED] di proprietà [REDACTED]

cessione del credito e la antieconomicità delle riparazioni , e chiedeva dichiararsi soddisfatto l'acconto già versato di € 5.600,00.

Il GDP ritenuta la causa di natura documentale e non accoglieva la richiesta formulata dalle parti di ammissione delle prove e di CTU, e la causa veniva rinviata al 13 marzo 2013 per la precisazione delle conclusioni, con termine sino a tale data per il deposito di note conclusive.

In questa udienza le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportato e depositavano e scambiavano note difensive.

Il giudicante assumeva la causa a decisione.

XX

Sulla cessione del credito

Tutte le eccezioni proposte in merito dalla parte convenuta sono infondate e vengono respinte.

Sulla inesistenza della cessione per trattarsi di mera delega al pagamento diretto al riparatore.

L'eccezione non è fondata.

Da un esame degli atti prodotti dalla parte attrice si evince che trattasi di un vero e proprio contratto di cessione del credito con annessa delega di pagamento al riparatore, i due aspetti possono essere contenuti nel medesimo negozio giuridico.

L'attore, è legittimato attivo in quanto cessionario del credito vantato per le vicende di causa, dall'originario danneggiato.

La riconosciuta cessione dei crediti non rappresenta naturalmente un riconoscimento del credito stesso e nemmeno riconoscimento del quantum, essendo necessaria la prova della loro esistenza e sussistenza.



A parere del giudicante nel caso in esame è configurabile la cessione di un credito attuale e non futuro, in quanto appartenente al patrimonio dei danneggiati.

Si veda in senso conforme la recente pronuncia della Cassazione (III civile n. 52/2012 del 10 gennaio) secondo cui **"il credito da risarcimento del danno patrimoniale da sinistro stradale è suscettibile di cessione ex art. 1260 ss c.c. , e il cessionario può in base a tale titolo domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto"**.

Responsabilità nella causazione dell'evento

La responsabilità della conducente della Fiat Punto antagonista , sig. **[REDACTED]**, pure sanzionata per omissione di precedenza, non è contestata dalla parte convenuta e pertanto, ex art.115 cpa comma 1, il giudicante ritiene la suddetta responsabile nella causazione dell'evento.

In ordine **quantum** persiste contrasto tra le parti in causa.

L'attore insiste nel richiedere il saldo dei danni materiali (oltre al fermo tecnico) nella misura concordata ante causam , sulla base del risarcimento in forza specifica come previsto dall 'art. 2058cc che prevede che questa misura debba essere applicata dal giudice , quando possibile.

La compagnia assicuratrice ha già corrisposto l'indennizzo di € 5.600,00, applicando al caso di specie il risarcimento del danno per equivalente e sulla base del valore commerciale del veicolo all'epoca del sinistro, secondo le quotazioni della rivista eurotax.

La giurisprudenza di legittimità con una recente sentenza (n.21012 del 12.10.2012) ha precisato in merito alla corretta applicazione dell'art. 2058 cc che in caso di domanda di risarcimento danni di una vettura conseguenti a



sinistro stradale, il potere del giudice di non applicare il risarcimento in forza specifica e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ovvero ad una somma pari alla differenza del valore del bene prima e dopo la lesione, allorché il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo.

Nel caso di specie non vi è chi non veda che il costo delle riparazioni non supera notevolmente il valore di mercato del veicolo che oscilla tra il minimo di € 5.600,00 e il massimo di 6.600,00 (rivista Quattoruote) a fronte di una fattura di riparazione di € 7.500,00 comprensiva dell'Iva posta all'oggetto della domanda e contestata dalla convenuta per i soli motivi di anti economicità sopra riportati.

Si è provveduto altresì da parte di questo giudicante per determinare le modalità del risarcimento a considerare l'art. 1277 comma 2 cc nel senso che si deve valutare se il danneggiato che ha scelto di fare eseguire riparazioni antieconomiche abbia posto in essere una condotta coerente con il modello del "bonus paterfamilias", ovvero di verificare se il costo della riparazione sia da considerare una spesa voluttuaria o meno.

Nel caso di specie il costo di riparazione appare ragionevole perché non si discosta significativamente all'ipotesi di quanto dovuto in caso di demolizione del veicolo danneggiato (ove si sarebbe dovuto corrispondere oltre al valore commerciale della vettura al momento del sinistro anche il costo della vettura del veicolo sostitutivo, il costo della demolizione del veicolo danneggiato, il ristoro del tempo necessario a recuperare sul mercato un veicolo nuovo a quello demolito che portano a pressoché coincidere, si



ripete nel caso de quo, il risarcimento in forma specifica con quello per equivalente .

Di conseguenza si accoglie in punto danni materiali la domanda attorea nella misura richiesta di € 1.900,00 .

Anche il danno da fermo tecnico va risarcito.

Si propende per una liquidazione equitativa nella misura richiesta dall'attore e pari ad € 400,00, per otto giorni di fermo tecnico concordati tra le parti, sulla presunzione che se il danneggiato ha investito capitali nell'acquisto di una vettura lo ha fatto perchè il mezzo gli occorre, inoltre non sono da trascurare le considerazioni relative a spese quali assicurazione, tasse di proprietà, eventuale utilizzo di box, che per il periodo di fermo del mezzo non sono utilizzate, e non per una libera scelta del danneggiato e non a causa del sinistro.

In senso conforme la Corte di Cassazione (Sentenza n. 12908/04) che prevede la possibilità di liquidare il fermo tecnico in via equitativa, in assenza di prova specifica , quali ad esempio le spese per il noleggio di altra auto, e salvo prova contraria, che nel caso di specie non è stata fornita da controparte.

In totale si liquida a favore di parte attrice la somma di € 2,300,00.

Le spese di lite tra le parti , seguono la soccombenza della convenuta e liquidate come in dispositivo a favore dell'attore, poste a carico della sola assicurazioni nei soli confronti della quale vi è domanda attorea di condanna, con riferimento ai parametri stabiliti dal D.M n. 140/2012.

Considerato che l'art. 9 D.L. n.1 /12, convertito in legge 27/2012, preclude l'applicazione delle tariffe abrogate , per la liquidazione delle spese giudiziali

, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto e ritenuta la rilevanza, ai fini del principio del "tempus regit actum", del momento di liquidazione da parte del giudice .

Ciò posto , rilevato che il valore della controversia è posto nello scaglione compreso fino a € 5.000,00 , tenendo conto delle fasi applicabili (di studio, introduttiva, di decisione), si liquida l'importo di € [REDACTED], oltre esposti, rimborso forfettario Iva e Cpa oneri fiscali e previdenziale .

.P.Q.M.

IL GIUDICE DI PACE DI TORINO

Definitivamente pronunciando

Dato atto dell'avvenuto pagamento della somma di € 5.600,00 da parte di [REDACTED], accertata l'esclusiva responsabilità del sinistro de quo in capo alla sig.ra [REDACTED], dichiara tenuta e condanna ex art 149 Cda la [REDACTED] Spa, in persona del legale rappresentate pro tempore, in favore del cessionario del credito ed odierna parte attrice, nello specifico la [REDACTED], in persona del legale rappresentante Sig. [REDACTED] dei danni materiali subiti in conseguenza dell'evento dal veicolo attoreo, e della somma a saldo quantificata in € 2.300,00 , di cui € 1.900,00 per le riparazioni ed € 400,00 per fermo tecnico , oltre interessi e rivalutazione, sino all'effettivo soddisfo. Condanna, altresì, la convenuta [REDACTED] alla rifusione in favore della parte attrice delle spese di lite che liquida in € [REDACTED], oltre esposti ,oltre cpa, IVA come per legge.

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Torino, 2 aprile 2013

IL CANCELLIERE

IL Cancelliere
Dr.ssa Daniela LUNGHINI

IL GIUDICE DI PACE

IL GIUDICE DI PACE
Avv. Agostino FERAUD



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



Torino 23 APR 2013

Giuseppe CASTELLUZZO
ASSISTENTE GIUDIZIARIO